

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. VIRGILIO Biagio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di CASTEL SAN PIETRO TERME, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Avezzana n.

1, presso l'avv. Lorenzo Sciubba, rappresentato e difeso dall'avv.

Mollo Antonio giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

C.A.;

- intimato -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell'Emilia Romagna n. 3/12/08, depositata il 6 febbraio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29 settembre 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l'avv. Antonio Mollo per il ricorrente;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Ennio Attilio Sepe, il quale ha dichiarato aderire alla relazione ex
art. 380 bis c.p.c..

LA CORTE

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la
seguente relazione:

"1. Il Comune di Castel San Pietro Terme propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 3/12/08,
depositata il 6 febbraio 2008, con la quale, accogliendo gli appelli riuniti di C.A., è stata
affermata la illegittimità degli avvisi di accertamento emessi, ai fini dell'ICI per gli anni
1998/2003, nei confronti del contribuente in relazione ad unità immobiliare iscritta nel
catasto terreni come fabbricato rurale.

Il C. non si è costituito.

2. In applicazione dello ius superveniens costituito dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23,
comma 1-bis, aggiunto dalla Legge di conversione n. 14 del 2009, le Sezioni unite di
questa Corte, con la sentenza n. 18565 del 2009, hanno affermato il seguente principio
di diritto: In tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come
rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della
riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L.
n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n.
207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, conv. in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del
1992, art. 2, comma 1, lett. a). Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria
catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare
l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI;
allo stesso modo il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della
categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere
l'assoggettamento del fabbricato all'imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto,
l'assoggettamento all'imposta è condizionato all'accertamento dei requisiti previsti dal
D.L. n. 557 del 1993, art. 9 conv. in L. n. 133 del 1994 e successive modifiche,
accertamento che può essere condotto dal giudice tributario investito della domanda di

rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l'onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti: tra questi, per gli immobili strumentali, non rileva l'identità fra titolare del esente da fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci.

3. Pertanto, in applicazione del riportato principio, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio";

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all'avvocato del ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011